

***Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione:
Emilio Betti (1890-1968)***

(Bergamo, 25-27 ottobre 2018)

1. Nelle giornate del 25, 26 e 27 ottobre 2018 si è tenuto, presso l'Università degli Studi di Bergamo, il convegno dedicato alla figura di Emilio Betti dal titolo *Dall'esegesi giuridica alla teoria dell'interpretazione: Emilio Betti (1890-1968)*. Il simposio, organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo e dall'ISEB – Istituto Emilio Betti di Scienza e Teoria del Diritto nella storia e nella società –, si è articolato in quattro sessioni di studio e ha visto la partecipazione di relatori afferenti a diverse aree disciplinari. I lavori del Convegno si sono aperti, nel pomeriggio del 25 ottobre, con i saluti del Rettore dell'Università di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini, e del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Antonio Banfi.

2. La prima sessione, presieduta da Natalino Irti (Università Roma Sapienza-Accademia dei Lincei), è stata dedicata al tema *L'interpretazione come problema*. Il primo relatore, Italo Birocchi (Università Roma Sapienza) ha svolto un intervento dal titolo *Il percorso intellettuale e il tema dell'interpretazione*, nel quale, partendo dalle letture che ne hanno accompagnato la formazione, ha ricostruito le tappe del percorso intellettuale di Betti, proponendosi di dimostrare come il tema dell'interpretazione, da Betti ritenuta lo strumento attraverso cui l'ordinamento si forma e funziona, sia il nucleo intorno al quale si è svolto tale percorso. Nell'individuare i profili caratterizzanti della riflessione bettiana, Birocchi si è soffermato dapprima sull'attenzione di Betti verso la formazione del giurista (che egli vorrebbe formativa prima che informativa) e sulla sua profonda avversione allo specialismo che, già al suo tempo, andava affermandosi nelle discipline giuridiche; quindi, ha analizzato l'orizzonte europeo entro il quale, sin da subito, si è mossa la sua produzione intellettuale. Infine, lo studioso ha illustrato il legame strettissimo che ricorre nelle opere bettiane tra dogmatica e interpretazione: il possesso delle categorie dogmatiche è infatti per Betti il presupposto logico del processo interpretativo. Tali categorie, elaborate a partire dalla comune cultura europea, di matrice romanistica e cristiana, non sono da intendersi come cristallizzate, bensì da apprezzarsi nella loro storicità.

La seconda relazione, *La 'dissoluzione dell'Europa': ideologia e ricerca teorica in Betti (1943-1955)*, ha portato Massimo Brutti (Università di Roma Sapienza) ad analizzare un periodo specifico della vita di Emilio Betti, vale a dire i dodici anni che vanno dal 1943 al 1955, rivolgendo in particolare l'attenzione alle esperienze biografiche che l'hanno segnato, influenzando la formazione dei tratti costitutivi del suo pensiero. Nel volgere di quel breve periodo, Betti assiste con angoscia alla crisi del regime fascista cui aveva aderito e, a causa della sua attività di propaganda all'estero a favore del fascismo, subisce, nel 1945-1946, il procedimento di epurazione dall'Università che si conclude con il suo proscioglimento. Il relatore sottolinea come la difesa condotta da Betti in tale procedimento non si fondi su un ripudio del proprio passato, bensì sulla rivendicazione della propria libertà intellettuale e dell'indipendenza dell'attività scientifica. Trattando degli anni del dopoguerra, Brutti ripercorre la produzione bettiana al fine di individuare

la genesi della teoria generale dell'interpretazione ravvisando in particolare nella pro-
lusione romana del 1948 la fissazione degli obiettivi scientifici di cui l'*opus magnum* di
Betti costituisce l'adempimento.

La prima sessione si è conclusa con l'intervento di Giuseppe Zaccaria (Università di
Padova), dal titolo *Ripensare Emilio Betti, oggi*. Il relatore si è interrogato circa l'oppor-
tunità di ripensare criticamente l'opera di Betti, precisando che tale ripensamento im-
pone, innanzitutto, di superare alcuni stereotipi, cristallizzatisi al riguardo del pensiero
bettiano, che impediscono di apprezzarne la natura complessa e multiforme. La proposta
di revisione critica ha preso le mosse dalla ricognizione della prospettiva oggettivistica
della teoria dell'interpretazione e dalle influenze, in essa evidenti, della dottrina di Cro-
ce e dell'interpretazione psicologista, di stampo romantico, di Schleiermacher.

Volendo individuare le ragioni che hanno contribuito al relativo isolamento del pen-
siero bettiano, anche e soprattutto tra i giuristi, Zaccaria, da un lato, rileva la scarsa
sensibilità per la tematica trattata da parte dell'ambiente culturale italiano del suo tempo
e, dall'altro lato, apre una riflessione sul possibile ruolo avuto, al riguardo, dalla note-
vole diffusione, nel secondo dopoguerra, dell'ermeneutica di Gadamer, la cui differente
impostazione, ontologica anziché metodologica, può aver contribuito ad ostacolare la
diffusione della teoria dell'interpretazione di Betti, facendo apparire superati i modelli
idealistici entro cui essa è formulata.

3. Nella giornata del 26 ottobre si sono tenute due sessioni di studio dedicate, ri-
spettivamente, a *Teoria, casistica, processo* ed *Ermeneutica e dottrine del diritto civile*.

La sessione mattutina, presieduta da Aurelio Gentili (Università Roma Tre), ha visto
la partecipazione, in veste di relatori, di Antonio Banfi (Università di Bergamo), Eman-
uele Stolfi (Università di Siena), Antonio Carratta (Università Roma Tre) e Filippo
Dinacci (Università di Bergamo).

L'intervento di Antonio Banfi (Università di Bergamo), dal titolo *Volontà e causa,
individuo e ordinamento*, si occupa del Betti romanista esaminando i tratti salienti del
suo approccio allo studio del diritto romano. Egli, come esplicitato in una lettera del
1935, è interessato a una ricostruzione dell'architettura del diritto romano che possa
parlare al presente; ne consegue un interesse limitato in gran parte al diritto privato, un
accantonamento degli aspetti economico-culturali e, come già osservato da Luraschi,
un trattamento delle fonti storiche, letterarie ed epigrafiche che non può oggi conside-
rarsi del tutto filologicamente corretto. Il relatore si interroga sul peso che possa aver
avuto, sull'impostazione bettiana, la sua formazione filosofica e, segnatamente, lo stu-
dio di Hegel, il quale dedica al diritto romano pagine nelle quali esprime un giudizio
non favorevole. Al riguardo, Banfi esamina il ricorrere, nelle opere romanistiche di
Betti, delle coppie di concetti contrapposti 'volontà – causa', 'individuo – ordinamen-
to', con riguardo, in particolare, alla nozione di negozio giuridico e a quella di causa
(inquadrate nel più ampio discorso bettiano relativo all'evoluzione del formalismo nel
diritto romano).

A seguire, Emanuele Stolfi (Università di Siena) ha presentato una relazione dal ti-
tolo *Betti maestro di casistica*. Il relatore ha innanzitutto chiarito la natura provocatoria
del titolo del suo intervento, che si propone di esaminare un profilo dell'attività intellet-

tuale di Betti che, *prima facie*, appare antitetico rispetto all'attitudine dogmatica per la quale si è soliti ricordare il giurista camerte.

L'interesse di Betti per la casistica è testimoniato dal volume *Esercitazioni romanistiche su casi pratici* del 1930. Stolfi, volendo dimostrare l'assenza di antinomia in Betti tra approccio casistico e tensione dogmatica, ne ripercorre l'attività scientifica e didattica nel decennio precedente alla pubblicazione del volume e si interroga sui modelli di riferimento che possono averlo guidato nella redazione. Dalla ricostruzione proposta emerge, in particolare, la funzione didattica attribuita da Betti all'esercitazione casistica, da intendersi quale strumento per educare il giurista alla logica dell'argomentazione giuridica. Lo studioso, quindi, segnala un episodio biografico che può aver rappresentato per Betti la sollecitazione a dedicarsi allo studio casistico: un colloquio, avvenuto nell'aprile del 1916, con Vittorio Scialoja, il quale indicò a Betti proprio lo studio casistico quale strumento per colmare le lacune che gli erano state contestate dalle commissioni giudicanti dei concorsi a cattedra ai quali il giurista partecipò, senza successo, nel biennio 1915-1916.

Il successivo intervento di Antonio Carratta (Università Roma Tre), dal titolo *Il giudice e l'interpretazione delle norme processuali*, si interroga sulla necessità dell'adattamento dei canoni interpretativi qualora oggetto del processo ermeneutico siano norme di diritto processuale. Il relatore riferisce anzitutto dell'esistenza di una *communis opinio* che risponde al quesito in senso negativo e segnala l'adesione ad essa dello stesso Betti nella sua prolusione romana del 1948. Il relatore precisa, tuttavia, che tale adesione può essere riconsiderata alla luce di un passo della *Teoria generale della interpretazione* che impone al giurista di far emergere, in sede interpretativa, la specialità della norma. Dopo aver individuato la specificità delle norme processuali nella loro natura strumentale e nella circostanza che la loro applicazione è destinata ad incidere sull'attività processuale del medesimo soggetto – il giudice – cui è demandata la loro interpretazione, Carratta, raccogliendo la suggestione bettiana, illustra le ragioni per le quali al quesito iniziale deve darsi risposta affermativa, quanto meno in relazione ai due canoni ermeneutici dell'attualità e dell'adeguazione dell'intendere. Nell'applicazione di detti canoni, infatti, la natura delle norme processuali impone all'interprete di giungere a soluzioni interpretative che non siano in contrasto con i principi generali (legalità, difesa, contraddittorio, ...) dell'ordinamento processuale.

La sessione di studio si conclude con la relazione di Filippo Dinacci (Università di Bergamo) su *Legalità processuale e nomofilachia tra limiti ermeneutici e diritto giurisprudenziale*. Il relatore affronta la questione ermeneutica dal punto di vista dell'argomentazione giudiziaria sottolineando innanzitutto che, come emerso anche nell'intervento che lo ha preceduto, in ambito processuale (e processual penalistico, in particolare) il procedimento interpretativo, ferma restando la sua ineliminabile intrinseca discrezionalità (specialmente in ambito probatorio), subisce i limiti imposti dai principi di rango costituzionale e, *in primis*, dal principio di legalità; la norma processuale, infatti, è norma di garanzia. Così inquadrata la questione, Dinacci esaminando l'attuale prassi giurisprudenziale, tanto civile quanto penale, da un lato, rileva preoccupanti esuberanze interpretative dovute alla progressiva astrazione dal dato di legge e, dall'altro, ne trae indici di sistema dai quali desume una tendenza, in corso di rafforzamento, verso

la prevalenza del formante giurisprudenziale su quello legislativo. Il relatore, in particolare, prende in considerazione il recente ampliamento dei poteri nomofilattici della Cassazione (operato dalla cd. Riforma Orlando) e l'interpretazione dell'art. 606 c.p.p., che ravvisa un motivo di inammissibilità per manifesta infondatezza del ricorso per Cassazione qualora detto ricorso affermi principi in contrasto con l'orientamento costante della Suprema Corte.

4. Nella sessione pomeridiana, Carlo Nitsch (Università di Napoli 'Federico II'), Francesco Petrillo (Università del Molise) ed Enrico Ginevra (Università di Bergamo) si sono confrontati sulla rilevanza della teoria ermeneutica bettiana per la dottrina civilistica, sotto la presidenza di Francesco Riccobono (Università Napoli 'Federico II').

Carlo Nitsch presenta una relazione dal titolo *Dogmatica, poetica e storia. Ancora sul rapporto tra Betti e Croce*, con la quale affronta, da una prospettiva inedita, la *vexata quaestio* dei rapporti tra Emilio Betti e Benedetto Croce. Nitsch, infatti, allontanandosi dall'approccio tradizionale (interessato esclusivamente alle critiche mosse da Betti a Croce a partire dagli anni '40), conduce una riflessione sulla rilevanza che Betti, quale interlocutore capace di toccare i punti nevralgici del sistema crociano, può avere per comprendere quest'ultimo.

Le considerazioni svolte prendono le mosse da alcuni passaggi della prolusione milanese di Betti in cui si prospetta un confronto critico con il pensiero crociano, principalmente in relazione al problema della portata teoretica dei concetti rappresentativi e, dunque, del valore conoscitivo dei giudizi di classificazione che li predicano. Il dialogo a distanza con Croce passa per la recensione alla prolusione milanese che questi fa, sollecitato dall'autore, nel 1930; si tratta di una recensione ampiamente positiva in cui, però, il filosofo sorvola sui punti di evidente contrasto con la propria dottrina e, segnatamente, sul valore conoscitivo attribuito da Betti alle categorie dogmatiche intese come concetti rappresentativi. Tale dialogo si conclude con la replica di Betti, contenuta nel saggio *Educazione giuridica odierna e ricostruzione del diritto romano*, del 1931, in cui il giurista riafferma la centralità e la portata conoscitiva della dogmatica giuridica. Dal confronto si può evincere come il diritto sia un banco di prova cruciale per valutare la tenuta del sistema filosofico crociano.

Il secondo relatore, Francesco Petrillo (Università del Molise), nel suo intervento dal titolo *Metodo giuridico e metodo ermeneutico. Dall'interpretazione nel diritto civile all'ermeneutica negli altri campi del sapere*, si propone di ricostruire le fonti filosofiche alla base della teoria ermeneutica bettiana, partendo dalla ricognizione degli autori citati nella *Teoria generale della interpretazione*. Petrillo rileva, in particolare, la vistosa disparità numerica tra le citazioni riservate da Betti a Schleiermacher e quelle dedicate a Savigny e propone una lettura critica di queste ultime, valorizzando l'importanza dell'ascendenza savignyana nella costruzione della teoria ermeneutica di Betti e, segnatamente, nell'elaborazione dei due canoni interpretativi attinenti all'oggetto. Sulla base di queste premesse, il relatore esamina la peculiarità dell'ermeneutica bettiana, ravvisandola nella sua genesi nell'ambito delle scienze giuridiche; essa, infatti, non nasce come ermeneutica filosofica, bensì come metodo interpretativo del diritto privato e, solo successivamente, si propone come teoria filosofica, aspirando a divenire una metodica generale per tutte le scienze dello spirito.

La sessione si conclude con la relazione di Enrico Ginevra (Università di Bergamo), intitolata *Note in tema di astrazione cartolare*, nella quale viene illustrato l'approccio civilistico di Betti alla materia dei titoli di credito, come elaborato nel saggio *Sulla natura giuridica della girata dei titoli all'ordine*, apparso nella Rivista del diritto commerciale del 1927. In tale saggio, Betti discute quale possa essere la causa dell'astrazione del rapporto cartolare, trovando insoddisfacente la teoria cd. della incorporazione, che già allora si stava iniziando ad affermare; tale teoria, infatti, fa assurgere a spiegazione del meccanismo di funzionamento dei titoli di credito un fenomeno, quello appunto dell'incorporazione del credito nel documento, che era stato in origine proposto da Savigny come metafora, avente mere finalità descrittive. Betti, dunque, propone di ricorrere all'istituto civilistico della surrogazione e, in tale prospettiva, giustifica il regime di circolazione del titolo cambiario ravvisando nella girata un'indicazione, impartita al debitore dall'originario creditore, che il credito cartolare deve essere pagato nelle mani del giratario; il documento, in questa prospettiva, rileva in quanto contiene la preventiva autorizzazione a tale indicazione. Ginevra segnala che il contributo bettiano non è stato adeguatamente considerato dalla giuscommercialistica al cui interno è sempre prevalsa la tradizionale tesi dell'incorporazione la quale, solo in tempi più recenti, in seguito alla dematerializzazione dei titoli di credito, ha palesato la propria inadeguatezza.

5. Il Convegno si è concluso il 27 ottobre con la sessione di lavori intitolata *Sconfinamenti*, presieduta da Angelo Antonio Cervati (Università Roma Sapienza). Alla sessione hanno partecipato, quali relatori, Luca Vargiu (Università di Cagliari), Mauro Grondona (Università di Genova), Francesco Zanchini (Università di Teramo) e Leysser León (Pontificia Universidad Católica del Perú).

Luca Vargiu (Università di Cagliari), con un intervento dal titolo *È possibile parlare di un'estetica bettiana?*, si interroga sulla possibilità di rinvenire e ricostruire, all'interno dell'opera bettiana, se non una compiuta teoria estetica, quanto meno dei percorsi estetici. Il relatore scioglie l'interrogativo in senso affermativo, essendo numerose le questioni affrontate nella *Teoria generale della interpretazione* che presuppongono un sostrato estetico. In particolare, una riflessione estetologica si rinviene nelle pagine dedicate alla creazione artistica; la fenomenologia di tale processo interessa Betti in quanto egli aderisce alla dottrina che vede nel processo interpretativo l'inversione del processo creativo. Vargiu rileva come il pensiero estetico di Betti, pur fortemente imbevuto della cultura di ambito germanofono (con particolare riferimento a Dessoir, Utitz e Sedlmayr), contenga elementi che testimoniano la sua appartenenza al panorama culturale italiano del suo tempo (essendo egli debitore di Baratonò, di Croce e, in misura minore, di Banfi) e che avrebbero reso possibile un proficuo dialogo con i protagonisti del dibattito di quegli anni. Tale dialogo, tuttavia, non si concretizzò dal momento che l'opera di Betti non conobbe diffusione in ambito filosofico.

Il successivo intervento, tenuto da Francesco Zanchini (Università di Teramo) ed intitolato *Fra Dante e Lutero. Betti e l'interpretazione teologica*, analizza l'approccio di Betti all'interpretazione teologica partendo dalle pagine della *Teoria generale della interpretazione*, brevi ma profondamente consapevoli, ad essa dedicate. Il relatore ascrive l'interesse manifestato da Betti per l'interpretazione teologica e per la sua classifi-

cazione nell'ambito delle categorie dell'ermeneutica in funzione normativa, alla forte influenza su di lui esercitata dalla cultura accademica tedesca, nella quale, a partire dall'età della Riforma, il nesso tra interpretazione teologica e interpretazione giuridica rappresentava un Leitmotiv della polemica anticattolica. Betti, portatore di una cultura cattolico-liberale, intende l'interpretazione teologica come veicolo obbligante di una prassi religiosamente ispirata e ravvisa un parallelismo con l'interpretazione giuridica in quanto anch'essa finalizzata alla ricerca di giuste massime di decisione delle controversie fra i consociati.

A seguire, Mauro Grondona (Università di Genova) si occupa di *Emilio Betti e la comparazione giuridica*. L'interesse di Betti per il diritto comparato è testimoniato da due corsi che egli tenne in Egitto, in lingua francese, negli a.a. 1957-1958 e 1962-1963. Grondona, a partire da quelle pagine, ricostruisce l'approccio metodologico di Betti alla comparazione giuridica: egli intende e utilizza la comparazione quale metodo di lavoro per cogliere la fenomenologia giuridica, ossia per studiare come i vari ordinamenti abbiano reagito alle esigenze storico-sociali creando norme giuridiche volte a fornire soluzione a problemi pratici di convivenza. In questa prospettiva, l'approccio comparatistico, consentendo di comprendere come un ordinamento giuridico si evolve in stretto collegamento con il proprio contesto sociale di riferimento, fornisce al giurista uno strumento per meglio penetrare il proprio ordinamento statuale e, attraverso la propria fondamentale attività interpretativa guidata dai canoni della teoria ermeneutica, per contribuire consapevolmente alla sua evoluzione. L'apporto dinamico della comparazione è conciliato da Betti con la propria, apparentemente incompatibile, vocazione dogmatica riconoscendo alla comparazione giuridica la capacità di intervenire sui concetti dogmatici, che egli ritiene storici e non assoluti, in senso trasformativo.

L'ultima relazione è affidata a Leysser León (Pontificia Universidad Católica del Perú) e si occupa di *Betti, l'ermeneutica e l'America Latina*. Il relatore riferisce dell'ampia diffusione conosciuta dalle opere romanistiche e civiliste di Betti in America Latina, tanto nei Paesi ispanofoni, quanto in Brasile. La ricezione del pensiero bettiano è stata favorita, da un lato, dalla traduzione, in lingua spagnola e portoghese, delle opere e, dall'altro, dalle missioni accademiche compiute dal giurista camerte in America Latina tra gli anni '50 e '60; queste ultime, inoltre, hanno lasciato una traccia tangibile nella costituzione, presso le Università di Porto Alegre (Brasile) e di Caracas (Venezuela), di istituti di diritto comparato e di teoria dell'interpretazione. La ricezione è particolarmente evidente nei Paesi, quali Venezuela, Bolivia e Perù, nei quali, nella seconda metà del secolo scorso, i codici ottocenteschi di ispirazione francese sono stati sostituiti da nuove codificazioni che hanno preso a modello il codice civile italiano del 1942. In Perù, in particolare, la previsione, nel codice civile del 1984, di norme sull'interpretazione del contratto ispirate agli artt. 1363 e 1369 c.c. ha contribuito all'affermazione, in dottrina, nella giurisprudenza e nella prassi contrattuale, dell'insegnamento bettiano sul canone della totalità dell'interpretazione.

Elena Marelli
Università di Bergamo